

(N. 2457)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3429)

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 FEBBRAIO 1958

Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle
spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero compiute dal personale delle Amministrazioni dello Stato è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima ed al 5 per cento del costo

del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete l'indennità chilometrica di cui all'articolo 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489. La stessa indennità compete anche per i viaggi all'estero compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per conto dello Stato.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorchè ammessi a rimborso.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

È soppresso l'aumento dei due decimi sulle spese di viaggio contemplato da precedenti disposizioni in materia.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.